

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3806

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, RALLO, ALOI

Presentata il 3 giugno 1986

Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, concernente il riconoscimento di benefici giuridici ed economici al personale non docente della scuola di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, è stata data attuazione al contratto per il triennio 1979-1981 del personale della scuola di ogni ordine e grado.

L'applicazione, in particolare, dell'articolo 3 ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti fra il Ministero della pubblica istruzione e le delegazioni della Corte dei conti di vari capoluoghi di regione. L'articolo 3 così recita: « L'inquadramento dei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente articolo 1, in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981, è effettuato sulla base dell'anzianità di servizio determinata alla data del 3 gennaio 1981, secondo le modalità indicate nei successivi commi ».

Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianità è determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo.

Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianità come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potrà superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite è elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976.

I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento ».

In pratica, il Ministero ha interpretato questa norma in modo estensivo e più favorevole al personale, mentre la Corte dei conti, ha rifiutato il proprio visto sui decreti, e mosso rilievi, sull'operato dei provveditorati agli studi.

Il motivo del contrasto attiene all'applicazione del sesto comma del predetto articolo 3 che riguarda il personale non docente della scuola, che aveva conseguito — precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1980, n. 312 — l'inquadramento nelle qualifiche di segretario capo e applicato superiore.

Secondo l'interpretazione della Corte dei conti, al personale nelle predette condizioni si sarebbero dovuti riconoscere, ai fini dell'inquadramento nelle nuove classi di stipendio previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981, non più di sedici anni di anzianità complessiva (diciotto anni per coloro i quali non avevano conseguito la qualifica di segretario capo o applicato superiore prima del 3 giugno 1976).

Sempre per la Corte dei conti nell'anzianità complessiva sono da comprendersi tutti i riconoscimenti dei servizi, compreso il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, articolo 1: « I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex-combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o

se più favorevole, il computo delle campagne di guerra o del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per il ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità, contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici o del conferimento della successiva classe di stipendio, paga, o retribuzione.

« Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione ».

Secondo la Corte dei conti tale beneficio deve essere considerato nell'anzianità di servizio anche se non era stato considerato ai fini della promozione alla qualifica di segretario capo o applicato superiore.

I decreti emessi dai provveditorati agli studi che contrastavano con l'interpretazione anzidetta sono stati respinti.

Tale questione, che ovviamente comporta riflessi economici a favore o a danno dei dipendenti, è stata sottoposta per la risoluzione alla Corte dei conti — Sezioni riunite — di Roma la quale con decisione del 12 ottobre 1984 si è pronunciata in merito. I provveditorati agli studi dal 12 ottobre 1984 non stanno più inviando i decreti di ricostruzione di carriera, perché aspettano di conoscere la determinazione dell'organo di controllo anzidetto.

A supporto della tesi esposta va ricordato che d'altro canto già l'articolo 1, primo comma, della legge n. 38 del 1980 concernente « Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università », prevede che: « I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla

legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'articolo 16 della legge del 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato al-

legate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2394 ».

La norma è stata integralmente recepita dall'articolo 24 della legge n. 23 del 1986 che regola l'intera normativa concernente il personale tecnico ed amministrativo delle università.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, è inserito il seguente:

« Le categorie previste dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ex-combattenti ed assimilati, in aggiunta all'anzianità determinata secondo le modalità stabilite dai precedenti commi, conservano il diritto di beneficiare della valutazione dei due anni ai fini del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione, o ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici ».